

l'edizione del Consolato in francese. Targa Ponderat. marit. cap. 12. num. 25. & cap. 17. sub num. 3.

Del marinaio che fuggirà.

Cap. 154.

SE accasca che il marinaio si fugga dopo l'accordo, & haverà giurato di servire, è obligato a pagare un altro marinaio simile a lui ancora che quello si accordi con maggiore salario.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Leggi sopra questo Capitolo il *Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 22. & 24. & tit. Jurisd. de la marine §. 60. citato da lui per il cap. 157. secondo l'edizione del Consolato in lingua franc. Et Rocc. de Navib. & Naul. not. 43.*

Della emendatione del precedente.

Cap. 155.

SI com'è detto nel sopradetto capitolo quel marinaio, che fuggirà, & dappoi fatto l'accordo è obligato se sarà preso satisfar quello, che sarà in suo luogo stato preso per il danno, che haverà ricevuto il patrone, intencasi quando che'l marinaio si fuggirà nel medesimo luogo dove s'accordò, ma non parla il sopradetto, che quando un marinaio si fugge a quel ch'egli è obligato, però gli antichi che furono per il mondo l'han voluto duhiarare, & aggiugnere, perche non ne naschi questione. In prima, qualunque marinaio che fuggirà, in qualche paese incognito s'egli è trovato, lo possa pigliare, & è obligato a tutti i danni che per la sua partita haverà ricevuto la nave, & sia il patrone creduto per sua semplice parola, & se quel marinaio non avesse il modo della satisfatione, sia datto in mano della Giustitia, & ivi tanto stia, che intieramente habbia satisfatto.

SPIE.